



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n. 19/TFT del 26 ottobre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 26 ottobre 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

#### DISPOSITIVI

FASC. 247

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe.

Proc.4250/736pfi18-19/MDL/jg del 6.10.2020 (Campionato Provinciale Terza Categoria Caserta)

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

La Società ASD Nuova Sanfeliciano ed il Presidente Villanova Saverio in proprio, aveva convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art.32 sexies CGS; rese note dalla F.I.G.C. con C.U. 242/AA del 27.02.2020. Atteso che l'ammenda di cui al citato accordo, non è stata versata dalla società nel previsto termine perentorio, ai sensi dell'art.32 sexies del C.G.S., la F.I.G.C. con successivo C.U.57/AA del 29.07.2020 dava atto della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica alla società ASD Nuova Sanfeliciano la penalizzazione di un (1) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 26.10.2020

IL PRESIDENTE  
Avv. A. Frojo

Fasc. 248

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe.

Proc.4318/37pfi20-21/MDL/vdb del 7.10.2020 (Campionato Provinciale di 3<sup>a</sup> categoria SA).

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

Sig. Giuseppe Pascale n.5.01.1961, all'epoca dei fatti presidente della società U.S. Magorno e dirigente accompagnatore in occasione della gara del 24.11.2019, per la violazione degli artt.2, comma 1 degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S. vigente, anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; del calciatore Diakite Mady n.05.05.1996, (gara del 24.11.2019), per violazione dell'art.2 comma 1, dell'art.4, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all'art.39 delle NOIF; alla società U.S. Magorno, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica al calciatore Diakite Mady la sanzione della squalifica per due (2) giornate di gara, per il Presidente Pascale Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione, per la società U.S. Magorno la penalizzazione di un (1) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 26.10.2020

IL PRESIDENTE  
Avv. A. Frojo

FASC. 250

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe.

Proc.4325/39pfi20-21/MDL/vdb del 7.10.2020 (Coppa Campania di 2<sup>a</sup> categoria).

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

Sig. Vito Mirto n.29.05.1961, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Ascea 2018 e dirigente accompagnatore in occasione della gara di Coppa Campania del 23.10.2019, per la violazione degli artt.2, comma 1 degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S. vigente, anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; al calciatore Amadou Diarra n.28.01.1987, (gara del 23.10.2019), per violazione dell'art.2 comma 1, dell'art.4, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all'art.39 delle NOIF; alla società A.S.D. Ascea 2018, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica al calciatore Amadou Diarra la sanzione della squalifica per due (2) giornate di gara, al Presidente Vito Mirto la sanzione di mesi tre (3) di inibizione ed alla società ASD Ascea 2018 ed euro 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 26.10.2020

IL PRESIDENTE  
Avv. A. Frojo

**FASC. 249**

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe.

Proc.4322/38pfi20-21/MDL/vdb del 7.10.2020 (Campionato Regionale Juniores U.18).

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

Sig. Alessio Gilardi n.6.04.1993, all'epoca dei fatti presidente della società ASD Madrigal Casalnuovo, per la violazione dell'art.2, comma 1 degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; il calciatore Vincenzo Debostis n.16.10.2003, (gara del 27.11.2019), per violazione dell'art.2, comma 1 del C.G.S., della violazione dell'art.4 comma 1, anche in relazione all'art.39 delle NOIF; al dirigente accompagnatore: Eduardo De Bustis (1 gara), per la violazione di cui all'art.2 comma 1 C.G.S., della violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; alla società ASD Madrigal Casalnuovo, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica per il calciatore Vincenzo Debostis la sanzione della squalifica per tre (3) giornate di gara, per il dirigente Eduardo De Bustis la sanzione di mesi tre (3) di inibizione, al Presidente Alessio Gilardi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione, per la società ASD Madrigal Casalnuovo la penalizzazione di un (1) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 26.10.2020

**IL PRESIDENTE**  
Avv. A. Frojo

**FASC. 252**

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe.

Proc.4462/106pfi20-21/MDL/sds del 12.10.2020 (Campionato Under 14 Provinciale NA).

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

Sig. Raffaele Rispo n.13.10.1976, all'epoca dei fatti presidente della società ASD Football Club Napoli Nord, per la violazione dell'art.2 comma 1, degli artt. 4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; al calciatore Polito Ciro n.20.06.2006, (gara del 17.11.2019), per violazione dell'art.2 commi 1, dell'art.4 comma 1, del C.G.S., anche in relazione all'art.39 delle NOIF; al dirigente accompagnatore: Altamura Raffaele (1 gara), della società ASD Football Club Napoli Nord, per la violazione di cui all'art.4 comma 1,32 commi 2 e 7 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; alla società ASD Football Club Napoli Nord, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica al calciatore Polito Ciro la sanzione della squalifica per una (1) giornata di gara,

per il dirigente Altamura Raffaele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione, per il Presidente Raffaele Rispo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione, per la società ASD Football Club Napoli Nord la penalizzazione di un (1) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 26.10.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**FASC. 251**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone, avv. M. Sepe.**

**Proc.4456/96pfi20-21/MDL/sds del 12.10.2020 (Campionato Provinciale Terza Categoria SA).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Tucci Alessandro n.25.07.1972, all'epoca dei fatti presidente della società ASD Bellosguardo Calcio, per la violazione dell'art.2 comma 1, degli artt. 4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; al calciatore: Maio Carmine n.29.02.2000, (gara del 1.12.2019), per violazione dell'art.2 commi 1, dell'art.4 comma 1, del C.G.S., anche in relazione all'art.39 delle NOIF; al dirigente accompagnatore Prinzo Cassio Michele (1 gara), della società ASD Bellosguardo Calcio, per la violazione di cui all'art.4 comma 1,32 commi 2 e 7 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; per la società ASD Bellosguardo Calcio, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, dichiara di non doversi procedere e dispone di inviare gli atti alla Procura Federale.**

Così deciso in Napoli, in data 26.10.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 26 ottobre 2020.**

**Il Segretario**  
**Andrea Vecchione**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**